69 spira alla fine del sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del prelievo di cui al suddetto articolo.

Articolo 10

La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissati, i prelievi da riscuotere per 100 kg di oli d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione.

Articolo 11

Il regolamento n. 173/66/CEE è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/69 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 1969
che completa le informazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1486/69 relative agli oli di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di oli d'oliva dal Marocco (4), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Tunisia (5), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1486/69 della Commissione, del 28 luglio 1969 (6), relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione ogni informazione utile per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera degli oli di oliva ; che in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 la Commissione deve d'ora innanzi determinare i prezzi di offerta degli oli d'oliva del Marocco e della Tunisia ; che è pertanto necessario che essa disponga di informazioni relative a questi ultimi prezzi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1486/69 viene sostituito con il seguente testo :

« Non appena in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(5) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(6) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 7.

CEE e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, nonché per la determinazione dei prezzi d'offerta di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 1466/69 e (CEE) n. 1471/69 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/69 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1969

relativo alla vendita mediante gara di un quantitativo di zucchero in possesso dell'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo **38,**

considerando che il regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1395/69 (4), prevede che la vendita dello zucchero da parte degli organismi d'intervento avviene mediante aggiudicazione o mediante un altro procedimento di vendita e, in caso di denaturazione o di esportazione, soltanto mediante aggiudicazione ;

considerando che è opportuno smaltire, prima della nuova campagna di produzione, il quantitativo di zucchero acquistato dall'organismo d'intervento belga ;

considerando che la vendita di tale zucchero mediante aggiudicazione sembra la più adeguata ; che la fissazione in anticipo di un prezzo minimo può orientare le offerte degli interessati ; che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 1009/67/CEE, detto prezzo minimo deve essere superiore al prezzo di intervento ; che è opportuno fissare tale differenza tenendo conto della situazione esistente sul mercato interno ;

considerando che, per essere accessibile a tutti gli interessati, il bando di gara deve essere pubblicato ; che, per raggiungere il massimo numero d'interessati, si prevede di pubblicarlo, oltre che in ambito nazionale, anche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ;*

considerando che l'ammontare della cauzione destinata ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara può essere valutata in base all'interesse degli offerenti a partecipare alla gara stessa ;

considerando che lo scopo della gara è quello di determinare il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare ; che, pertanto, l'aggiudicazione deve avvenire a favore dell'offerente che offre il prezzo dello zucchero più elevato ;

considerando che, tenuto conto della quantità posta in vendita, è opportuno prevedere che le offerte debbano riferirsi alla quantità totale ;

considerando che è opportuno stabilire delle norme per il versamento del prezzo e il ritiro dello zucchero, nonché per il trasferimento della proprietà dello zucchero ai fini del rimborso delle spese di magazzinaggio ; che, per la constatazione della categoria dello zucchero, è conveniente prevedere gli stessi cri-

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 4.